

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO COMUNALE DELLE  
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;**

- Approvato con deliberazione di G.M. n. 57 del 24/03/2003

## **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA**

### **DELL'ALBO COMUNALE**

### **DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO**

#### ***CAPO I - Principi Generali***

#### **Art. 1 - Finalità ed oggetto**

1. Il Comune di Molinella, in adesione ai principi contenuti nella legge 11 agosto 1991, n.266, della L.R. 02.09.1996 n. 37, Legge quadro sul Volontariato e in attuazione degli art. 2, 3° comma, art.29 e 32 dello Statuto vigente, riconosce e valorizza la funzione sociale dell'Associazionismo come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Ne promuove l'autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo sociale, sanitario, ambientale, per affermare il valore della vita e migliorarne la qualità, per contrastare l'emarginazione e per promuovere l'immagine della Comunità all'esterno.
2. Il presente Regolamento disciplina l'emanazione di provvedimenti concessivi di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché la concessione in uso di beni immobili di proprietà Comunale ad Associazioni o organismi privati, operanti nel volontariato, e stabilisce i principi e i criteri per la tenuta dell'Albo Comunale del Volontariato.
3. I contributi ad enti, Associazioni o altri organismi privati sono concessi per lo svolgimento di attività istituzionalmente previste dagli statuti o per singole iniziative occasionali e/o di carattere straordinario.

#### **Art. 2 - Attività**

1. Ai fini del presente Regolamento per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo (gratuito), secondo le modalità e negli organismi previsti dagli artt. 2, 3 della Legge 11/08/1991, n.266 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 3 - Albo Comunale del Volontariato**

1. E' istituito l'Albo Comunale delle Organizzazioni di volontariato.
2. L'Albo è articolato nei seguenti ambiti:
  - ◆ Sanitario
  - ◆ Socio – Assistenziale
  - ◆ Tutela e promozione dei diritti
  - ◆ Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale
  - ◆ Protezione civile
  - ◆ Attività educative
  - ◆ Attività culturali e di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale
  - ◆ Educazione della pratica sportiva e attività ricreative
  - ◆ Sport, cultura e turismo.
3. Gli ambiti possono essere modificati con deliberazione del Consiglio Comunale, su proposta dell'Assessore delegato alla materia, in relazione all'evolversi dell'attività delle Associazioni e della legislazione nazionale e regionale.

#### **Art. 4 - Iscrizione all'Albo**

1. Le Organizzazioni, con sede nel Comune di Molinella, possono chiedere l'iscrizione all'Albo indicando uno o più settori, di cui all'art.3, e comunque non più di due, presentando la documentazione di cui al comma seguente. Non possono invece esservi iscritti: i partiti, le Associazioni sindacali, professionali e di categoria; le Associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati; le Associazioni aventi sede legale in altro comune. I termini entro cui procedere all'iscrizione all'albo sono fissati con provvedimento del Sindaco e portati a conoscenza della cittadinanza e degli interessati mediante avviso pubblico e nei modi ritenuti più opportuni.
2. Per la richiesta di iscrizione è necessaria la presentazione, attraverso un apposito modulo da ritirare presso la Sede Comunale (Ufficio Relazioni col Pubblico), di una dichiarazione avente data certa riscontrabile dal protocollo comunale, dalla quale, in applicazione al comma precedente, risultino:
  - a) le finalità sociali e senza fine di lucro, con la precisazione che l'oggetto principale sia lo svolgimento di attività e iniziative di utilità sociale nelle sezioni individuate nei Settori di cui al precedente art.3;
  - b) la sede legale, nonché il nominativo del Legale rappresentante e l'anno di costituzione;
  - c) il divieto di tutelare e promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria dei soci e amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione stessa;
  - d) la democraticità, ovvero l'eleggibilità libera degli organi direttivi ed il principio del voto singolo; la sovranità dell'assemblea dei soci e i criteri di ammissione ed esclusione di questi ultimi; l'elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative;
  - e) dichiarazione attestante che da almeno un anno l'organizzazione svolge attività propria sul territorio comunale.
3. La domanda deve essere indirizzata al Sindaco e ad essa vanno allegati l'Atto Costitutivo e lo Statuto delle organizzazioni registrati a termine di legge.
4. Possono fare richiesta di iscrizione all'Albo, nei limiti delle attività individuate nei Settori di cui sopra, gli Enti Morali e le Associazioni con riconoscimento di personalità giuridica presenti nel Comune anche con sezioni periferiche.
5. L'approvazione dell'Albo e il suo aggiornamento è di competenza della Giunta Comunale che vi provvede entro 30 gg. dalla chiusura dei termini validi per la richiesta d'iscrizione. La gestione e la pubblicità dell'Albo sono a carico dell'Ufficio Sport e Cultura che procede all'accertamento dei requisiti previsti per ottenere l'iscrizione; predispone l'istruttoria delle pratiche relative alle richieste da sottoporre all'esame della Giunta; cura l'aggiornamento dell'elenco delle Associazioni iscritte. L'iscrizione all'Albo consente, su richiesta motivata, con la sola espressa esclusione delle utenze, di locali Comunali per riunioni e incontri occasionali.

#### **Art. 5 - Cancellazione dall'Albo e revisione**

1. L'Albo è soggetto a revisione annuale, finalizzata a verificare sia il permanere dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione, sia l'effettivo svolgimento delle attività.
2. Per i fini indicati dal comma precedente, le organizzazioni iscritte all'Albo devono presentare entro la fine di Ottobre di ogni anno un programma delle iniziative che intendono realizzare nell'anno successivo. Entro tale data, le stesse trasmettono all'Ufficio Sport e Cultura:
  - a) Rendiconto delle somme erogate, debitamente documentate;

- b) Una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
  - c) Una dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'Organizzazione sulle eventuali variazioni intervenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto o negli accordi degli aderenti, oppure che nessuna variazione è intervenuta.
3. In fase di istruttoria ed esame delle richieste di contributi potrà essere richiesta copia dei bilanci consuntivi o di altra documentazione di natura contabile e fiscale prevista dalla legislazione nazionale in materia.
  4. Nel caso in cui l'Organizzazione di Volontariato non produca la documentazione prevista entro il termine stabilito, il servizio competente propone la cancellazione dall'Albo da effettuarsi a mezzo provvedimento del Sindaco, valutate la contro deduzione della parte interessata.
  5. E' prevista, altresì, attraverso le modalità di cui al comma precedente, la cancellazione dall'Albo per quelle Organizzazioni di Volontariato che non abbiano presentato o non abbiano completato, entro 30 gg. dalla richiesta, la documentazione prevista dal comma 2 dell'art.4 del presente Regolamento.
  6. La cancellazione dall'Albo può essere disposta anche su semplice richiesta del legale rappresentante dell'Organizzazione di Volontariato.

## *CAPO II - Contributi economici*

### **Art. 6 - Criteri per la concessione**

1. In conformità a quanto disposto dall'art.43 bis dello Statuto Comunale e dall'art.1 comma 2 e 3 del presente Regolamento, il Consiglio Comunale stabilisce, con proprio atto di indirizzo da esplicitarsi nella relazione previsionale e programmatica al Bilancio di Previsione, i Settori di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno, individuando l'ammontare delle risorse ad essi destinate.
2. Per l'attribuzione delle forme di sostegno, disciplinate dal presente Regolamento, deve sussistere almeno uno dei seguenti criteri:
  - a) che l'iniziativa o l'attività rientri negli ambiti individuati prioritariamente dalla Giunta
  - b) che l'iniziativa o l'attività presentata sia collegata con le strutture e i servizi pubblici e/o con altre organizzazioni in una logica di rete integrata e di coordinamento individuati nell'ambito dei programmi annuali di attività del Settore;
  - c) che l'attività o l'iniziativa si caratterizzi per originalità ed innovazione nell'ambito dei Settori;
  - d) che l'attività o l'iniziativa presentata intervenga in un contesto che, per una specifica e contingente situazione, si caratterizzi come una forte emergenza sociale, sanitaria, ambientale e culturale.
3. Il contributo in denaro concesso dal Comune per lo svolgimento di una determinata attività o iniziativa può raggiungere il 100% del sostegno richiesto e verrà erogato in tempi che consentano l'adeguata realizzazione della medesima.

## **Art. 7 - Casi particolari**

1. Il Comune potrà sostenere "una tantum" specifiche iniziative di particolare interesse per il Paese o che abbiano rilievo di carattere nazionale, proposte con adeguata motivazione da Enti privati od Associazioni legalmente riconosciute, o anche da comitati e gruppi, non inclusi nel precedente art.4. I comitati e i gruppi però hanno l'obbligo di collegarsi con altre figure giuridiche, legalmente riconosciute.
2. L'attribuzione di interventi economici può essere disposta altresì per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità naturali o altri eventi eccezionali.

## **Art. 8 - Modalità di presentazione ed esame delle domande**

1. Le Organizzazioni di Volontariato, nell'ambito degli indirizzi di cui al precedente art.6 e in relazione al programma delle attività da presentare annualmente ai sensi dell'art.5, possono presentare progetti e proposte, con l'obbligo di esplicitare le finalità dell'intervento e i criteri di riferimento; la descrizione dell'iniziativa o delle attività; i costi previsti e le forme di sostegno richiesti al Comune; gli eventuali contributi di altri soggetti pubblici o privati e il nominativo del delegato alla riscossione, se diverso dal legale rappresentante. L'Ente si riserva la facoltà di richiedere eventuale documentazione integrativa.
2. Le domande per ottenere contributi, servizi, concessione in uso di struttura, di beni strumentali, redatte secondo le modalità indicate al primo comma, devono essere indirizzate al Sindaco e pervenire almeno 60 gg. prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa o per l'inizio di un determinato servizio. Ad esse viene data risposta entro i successivi 60 gg. specificando l'eventuale ragione del diniego.
3. La concessione delle forme di sostegno di cui al presente Regolamento è disposta dalla Giunta.
4. Entro 60 gg. dalla conclusione dell'iniziativa, il soggetto beneficiario deve presentare una relazione riguardante l'attività svolta accompagnata dal rendiconto delle spese sostenute.

## **Art. 9 – Decadenza**

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici di cui al presente Regolamento decadono dal diritto di ottenere successivi contributi ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
  - a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale un contributo era stato accordato;
  - b) mancata presentazione della documentazione prevista all'art. 8 comma 4;
  - c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo caso, lo svolgimento di una iniziativa in forma ridotta può comportare l'erogazione parziale del contributo, inizialmente definito.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) sussiste l'obbligo di restituzione del contributo già erogato.

## **Art. 10 – Convenzioni**

1. La concessione (di contributi), servizi, comodati d'uso gratuito, uso di strutture, beni strumentali, per iniziative non occasionali, è disciplinata da apposite Convenzioni che, in relazione alla natura delle attività, possono essere di durata superiore all'anno e comunque non superiore ai 5 anni. Esse sono rinnovabili esclusivamente con atto espresso della Giunta congruamente motivato in relazione al permanere delle condizioni che ne hanno giustificato a suo tempo la concessione. Nel caso di concessione in uso di beni immobili, può essere pattuita una durata superiore della convenzione o una proroga della medesima allorquando il concessionario abbia effettuato sull'immobile oggetto della concessione opere di significativa e documentata manutenzione straordinaria preventivamente autorizzata, sopportandone in tutto (o in parte rilevante) il costo. Nel caso di rinnovo della convenzione, il corrispettivo economico dovuto al Comune deve essere calcolato sia in relazione agli indici ISTAT che ai criteri di cui al precedente art.6 e art.12 comma 2.
2. Il Comune e le organizzazioni iscritte all'Albo devono pubblicizzare la volontà di stipulare Convenzioni, nelle modalità che riterranno opportune, dandone comunicazione in ogni caso a tutte le Associazioni iscritte ed operanti nel settore oggetto della Convenzione.
3. L'Ente, per fini di uniformità nelle prestazioni di servizi, può predisporre schemi di Convenzione-tipo. In ogni caso, per quanto attiene ai contenuti e alla strutturazione delle Convenzioni stesse, si fa riferimento a quanto previsto dalla Legge 11/08/1991 n. 266 e della L.R. N. 37/1996.
4. Nella scelta delle Associazioni con cui stipulare Convenzioni, il Comune si attiene a criteri di priorità comprovanti l'attitudine e capacità operativa delle Associazioni stesse, considerando in particolare la conformità o meno a quanto previsto dall'art.6 del presente Regolamento per quanto concerne l'attività delle Associazioni.

I benefici previsti dal presente regolamento saranno concessi nel caso di limitata disponibilità di locali e/o di presentazione di vari requisiti a favore di quell'Organismo che risulti, rispetto alla data di iscrizione all'Albo Comunale:

- ◆ *Iscritto da data antecedente ad altro/i*
- ◆ *A parità di data di iscrizione, costituito da più tempo*

## **Art. 11 – Agevolazioni**

1. E' data facoltà all'Amministrazione comunale di prevedere agevolazioni tariffarie per i servizi erogati e riduzioni o esenzioni per tributi locali a favore delle Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro comunale.